

## Tribunale di Palermo

Il Giudice del Registro delle Imprese ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Nell'espedito iscritto al n° 842/2011 promosso da Sa. Stefano e Zu. Andrea  
(*avv. Marco Rigo*);

Visti la documentazione in atti, sentito il Conservatore del Registro delle  
Imprese, sciogliendo la riserva assunta;

osservato, preliminarmente, che presupposto della cancellazione della società  
dal Registro delle imprese è l'effettivo compimento della liquidazione (art. 2495,  
comma 1, c.c.);

rilevato inoltre (e per come evidenziato nella pronuncia richiamata dai  
ricorrenti) che qualora il liquidatore dimostri che in realtà la liquidazione non è  
terminata, è possibile provvedere, ai sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione dal  
registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società, soluzione  
questa, che non contrasta con l'interpretazione data all'art. 2495 (nuovo testo) c.c.

dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4062/10, dal momento  
che tale decisione, nell'affermare che l'iscrizione nel registro delle imprese della  
cancellazione della società comporta l'estinzione della stessa, non preclude  
l'applicabilità dell'art. 2191 c.c. per i casi in cui, come quello in esame, la  
cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti;

osservato tuttavia che in ragione dell'effetto costitutivo della cancellazione  
(come sul punto statuito da Cassazione SS.UU. citata), è evidente che la richiesta  
ex art. 2191 c.c. non può che provenire dallo stesso interessato, cioè il soggetto  
che rappresenta la società (nel caso di specie, il liquidatore di S.I.C.E.S.),  
esplicitamente richiamato dalla norma;

considerato invece che la medesima richiesta, fondata sul presupposto della  
sussistenza di sopravvenienze attive o comunque della presenza di rapporto  
giuridici "attivi", formulata da terzi, nel caso di specie creditori della società, e  
diretta a poter far valere situazioni giuridiche soggettive, in quanto diretta  
sostanzialmente a "contrastare" il dato che ha condotto la cancellazione, va nella

o  
i  
t

direzione di un accertamento che non può essere attivato con la procedura di volontaria giurisdizione ex art. 2191 c.c.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 2189 e segg. c.c. – 8 L. 29.12.1993 n° 580 :

Rigetta il ricorso.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo il 6 aprile 2011.

Il Giudice

*(dott. Giuseppe De Gregorio)*